



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 105 DEL 02/05/2025

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 20 APRILE 2025; ORDINANZA SINDACALE N. 84 DEL 21 APRILE 2025 E SUCCESSIVA N. 96 DEL 24 APRILE 2025, CONTINGIBILI ED URGENTI PER INCENDIO IN LOCALITA' PIAN D'ASSINO, DITTA LUCYPLAST. – REVOCA

IL SINDACO

Premesso che:

In data 20 aprile 2025 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni nella Zona Industriale di Umbertide, in località Pian d'Assino, presso un impianto della ditta LUCYPLAST;

Richiamata la precedente propria ordinanza n. 83 in data 20 aprile 2025, con la quale, a seguito di detto incendio, in via cautelativa e con validità su tutto il territorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni impartite da ARPA ed ASLUmbria1 che ha imposto fino a nuova comunicazione quanto di seguito riportato:

1. *“Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse*
2. *Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;*
3. *Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
4. *Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
5. *Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
6. *Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
7. *Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.”*

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 84 del 21 aprile 2025, di parziale modifica ed integrazione a precedente n. 83 del 20 aprile 2025, con la quale, a seguito di nuovi sviluppi sull'avvenuto incendio, in via cautelativa ed in ottemperanza alle disposizioni ARPA e ASLUmbria1, hanno imposto fino a nuova comunicazione quanto di seguito riportato:

“Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato e confermato, in via cautelativa ed in attesa di ulteriori informazioni da parte di ARPA ed ASLUmbria1, ad integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 20 aprile 2025, per il territorio comunale compreso in un raggio di 500 mt dal luogo dell'incendio (si allega cartografia) quanto segue:

- *Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse*



- Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;
- Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
- Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
- Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
- Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.
- Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

Per il territorio compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio (si allega cartografia):

- divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
- divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
- divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
- divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.
- manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.”

Richiamata inoltre da ultima la propria precedente ordinanza n. 96 del 24 aprile 2025, di parziale modifica ed integrazione a precedente n. 83 del 20 aprile 2025 e successiva n. 84 del 21 aprile 2025, con la quale, a seguito di nuovi sviluppi sull'avvenuto incendio, in via cautelativa ed in ottemperanza alle disposizioni ARPA e ASLUmbria1, hanno imposto fino a nuova comunicazione quanto di seguito riportato:

“Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato e confermato, in via cautelativa ed in attesa di ulteriori informazioni da parte di ARPA ed ASLUmbria1, ad integrazione e parziale modifica delle Ordinanze Sindacali n. 83 del 20 aprile 2025 e successiva n. 84 del 21 aprile 2025, per il territorio comunale compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio (si allega cartografia) quanto segue:

- Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
- Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
- Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
- Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.
- Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

Pertanto con la presente Ordinanza Sindacale vengono rimosse le limitazioni precedentemente imposte nel raggio di 500 mt dal luogo dell'incendio per gli aspetti relativi a:

- Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse;
- Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose.”

Considerato che:

L'ARPA Umbria e l'ASLUmbria1, hanno inviato al Comune di Gubbio in data 02 maggio 2025, nota protocollo 0020981, avente ad oggetto : “incendio Ditta LUCYPLAST, zona industriale



Umbertide – Proposta di modifica Ordinanza Sindacale.” come di seguito riportato: “Con la presente si comunica che, come già anticipato nella precedente proposta di ordinanza sindacale del 24.04.25, sono pervenuti ulteriori risultati dei campioni di alimenti vegetali ed animali prelevati in data 22.04.25. Nello specifico sono disponibili i risultati relativi ai metalli pesanti, alle diossine (PCDD) e policlorobifenili (PCB). I dati non evidenziano criticità così come riporto nella nota allegata redatta dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della USL Umbria 1, da valere quale parte integrante e sostanziale della presente. Per quanto sopra, si ritiene che tutti i divieti imposti nelle ordinanze possano essere al momento rimossi. Altresì, quale comportamento preventivo comunque sempre valido, si propone nel medesimo atto di revoca, di consigliare il lavaggio molto accurato con acqua potabile delle verdure soprattutto se coltivate all’aperto nell’area interessata dall’evento avverso del 20.04.25. Si specifica, comunque, che si stanno programmando, per la prossima settimana, ulteriori campionamenti su suoli, acque sotterranee e superficiali, sedimenti, vegetali, uova e latte per valutare l’effetto a lungo termine sull’ambiente dell’incendio e sarà cura degli scriventi comunicare appena possibile alle SS.LL. la eventuale necessità di ulteriori provvedimenti. In ogni caso al termine di tutte le indagini, verrà redatta una relazione tecnica complessiva riportante tutti i risultati e commenti sugli stessi e sulle azioni messe in atto per la gestione dell’emergenza e del post-emergenza. Rimanendo a disposizione si porgono Distinti Saluti”.

Per quanto sopra riportato, in particolare della comunicazione congiunta ARPA e ASLUmbrial pervenuta a questo Comune con nota protocollo 0020981 del 02 maggio 2025, si ritiene opportuno procedere alla revoca delle Ordinanze Sindacali n. 83 del 20 aprile 2025, n. 84 del 21 aprile 2025 e da ultima n. 96 del 24 aprile 2025, fermo restando di consigliare il lavaggio molto accurato con acqua potabile delle verdure soprattutto se coltivate all’aperto nell’area interessata dall’evento avverso del 20 aprile 2025.

Atteso che:

- ai sensi del comma 1, dell’articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;) ai sensi del comma 5, dell’articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

- ai sensi del comma 4 dell’articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

- ai sensi del comma 5, dell’articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile”;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione con pec protocollo 0021039 del 02 maggio 2025.

Visti

- l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;



- l'articolo 50 comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 6, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per quanto in premessa evidenziato in particolare della comunicazione congiunta ARPA ed ASLUmbria1 protocollo 0020981 del 02 maggio 2025, e che qui si intende integralmente riportata e confermata, la revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali n. 83 del 20 aprile 2025, n. 84 del 21 aprile 2025 e da ultima n. 96 del 24 aprile 2025, emesse a tutela della pubblica e della privata incolumità, fermo restando di consigliare il lavaggio molto accurato con acqua potabile delle verdure soprattutto se coltivate all'aperto nell'area interessata dall'evento avverso del 20 aprile 2025.

DISPONE

Che il presente provvedimento debba essere reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione su tutti i canali istituzionali ed opportuni comunicati.

INFORMA

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii è il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Gubbio ing. Paolo Bottegoni.

Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa per quanto di competenza ai sotto riportati Enti ed Organi di Governo, affinché ciascuno provveda ad accertare l'ottemperanza a quanto disposto nel presente provvedimento:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio;
- ARPA Umbria, distretto di Gubbio, Città di Castello, Bastia Pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it
- Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Prefettura di Perugia. Pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Regione Umbria Servizio Protezione Civile ed Emergenze, Pec: centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
- ASLUmbria1 Distretto di Gubbio Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Pec: aslumbria1@postacert.umbria.it

IL SINDACO

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale